REGOLAMENTO INTERNO PER L'ACCESSO ALLE AREE DI DEGENZA E/O ALLE AREE ATTREZZATE COMUNI DI ANIMALI DOMESTICI

FASI	QUALIFICA	NOMINATIVO	FIRMA
Redazione	Coordinatore del gruppo di lavoro Dirigente Medico DMP Oltrepo	dr.ssa I.Tavani	
	Direttore DAPSS	dr.ssa G.Patrini	
	Direttore Marketing e Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali/Ospedalieri e Libera Professione	dr. A.Marioni	
Verifica	Resp. UOS Accreditamento e Qualità	dr.ssa M.Gosio	
	Direttore DAPSS	dr.ssa G.Patrini	
Approvazione	Direttore Medico Presidio Lomellina	dr.ssa M.C.Bona	
	Direttore Medico Presidio Oltrepo	dr.ssa L.Zambianchi	
	Direttore DAPSS	dr.ssa G.Patrini	
Autorizzazione	Direttore Sanitario	dr. F. Reitano	
	Direttore Socio Sanitario	dr. A.Gozzini	
	Direttore Amministrativo	dr. P.Puorro	
Delibera	n. 853 del 22.12.'17		

DATA	REVISIONE Rev. n°	DESCRIZIONE
Dicembre 2017	0	Prima emissione

INDICE

PREMESSA 4

1. SCOPO 4

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 4

3. DEFINIZIONI 4

R: RESPONSABILE 4

4. RESPONSABILITÀ 4

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 5

5.1 ACCOGLIENZA DI UN ANIMALE DOMESTICO ALL'INTERNO DELLE DEGENZE E/O ALLE AREE ATTREZZATE COMUNI 5
5.2 GESTIONE DELL'ANIMALE DOMESTICO NELLE DEGENZE E/O ALLE AREE COMUNI INDIVIDUATE 5
5.3 CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE 5
5.4 MEMORANDUM PER GLI UTENTI 6
5.5 ACCESSO DEI CANI-GUIDA E DEI CANI DI ASSISTENZA 6

6. DIAGRAMMA DI FLUSSO 7

7. INDICATORI DI CONTROLLO 8

8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E BIBLIOGRAFIA 8

9. ALLEGATI 8

Premessa

Gli effetti positivi del rapporto con gli animali domestici in diversi setting assistenziali sono dimostrati da anni di ricerche.
In degenza, in particolare, l'impatto positivo di un animale può migliorare la qualità della vita, ridurre l'ansia, trasmettere calore affettivo, aiutare a superare lo stress e la depressione, stimolare le capacità residue. E' stato inoltre rilevato, da studi condotti già negli scorsi decenni e oggi comprovati da numerose esperienze in cure palliative, che l'animale è un "mediatore emozionale" e un "acceleratore delle relazioni", quindi è particolarmente adatto a favorire i contatti interpersonali, offrendo spunti di conversazione, di ilarità e di gioco rappresentando un valido aiuto per i malati e i loro familiari.

1. Scopo

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di accesso di determinati animali domestici presso gli Ospedali/strutture psichiatriche residenziali e nelle aree attrezzate comuni dell'ASST di Pavia.

2. Campo di applicazione

L'accesso degli animali di affezione agli ambienti ospedalieri è consentito, ad esclusione dei reparti intensivi e chirurgici, solo a seguito di valutazione clinica e prognostica del paziente, effettuata dal medico di reparto.

3. Definizioni

setting assistenziale: contesto/tipologia di cura
mediatore emozionale: strumento di collegamento tra il mondo interno e il mondo esterno
R: Responsabile
C: Coinvolto

4. Responsabilità

Attività	Accomp. dell'animale	Paziente	Medico di reparto	Infermiere
Richiesta di accesso animale d'affezione	R	C		
Informazione all'utenza (consegna memorandum)	C	C		R
Valutazione condizioni cliniche del paziente			R	
Compilazione scheda di accoglienza	C	C	R	
Compilazione autocertificazione	R			
Acquisizione di autocertificazione				R
Rispetto del regolamento	R	R		
Vigilanza sul rispetto del regolamento			R	R

5. Descrizione delle attività

5.1 Accoglienza di un animale domestico all'interno delle degenze e/o alle aree attrezzate comuni

Sono ammessi all'interno delle degenze e in aree esterne attrezzate comuni cani, gatti, conigli.
L'ingresso è consentito, di norma, durante il normale orario di accesso dei familiari/visitatori.

5.2 Gestione dell'animale domestico nelle degenze e/o alle aree comuni individuate

Cane :

- deve essere iscritto all'anagrafe regionale
- deve essere condotto al guinzaglio, almeno fino al momento della visita al malato/in camera, e il conduttore deve avere al seguito la museruola in caso di rischio

Gatti e conigli:

- devono essere alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al malato/in camera, successivamente devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la fuga dell'animale.

In generale l'animale deve essere condotto con modalità e supporti adeguati ad ogni specie, nel rispetto del loro benessere (collari, pettorine, trasportini, ecc. guinzaglio di lunghezza adeguata, disponibilità di una museruola, ecc.), così come di quello delle persone circostanti.

I proprietari e/o conduttori

- devono essere persone maggiorenni e comunque in grado di gestire gli animali,
- devono immediatamente raccogliere e rimuovere eventuali deiezioni e perdite di pelo,
- devono poter mostrare adeguata documentazione sanitaria: libretto sanitario dell'animale o certificato sanitario di buona salute, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti.

Il proprietario e/o conduttore, in generale, deve osservare la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, mantenendo il costante controllo dell'animale nel rispetto delle indicazioni del personale e delle norme igieniche, di gestione e sicurezza. Il proprietario dell'animale è responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio animale all'interno dell'ospedale

Il proprietario e/o conduttore degli animali ammessi in degenza e/o aree attrezzate comuni deve aver cura dell'animale e, in particolare: pulire e spazzolare l'animale prima della visita, utilizzare idonei accorgimenti per impedirne la fuga; assicurare cibo e acqua nonché il soddisfacimento degli specifici bisogni di movimento, riposo, socializzazione, ecc. specie in caso di permanenza prolungata dell'animale in ospedale.

5.3 Condizioni per l'ammissione

L'accesso dell'animale deve essere preventivamente autorizzato dal medico di reparto.
Il dirigente medico, valutate le condizioni cliniche e prognostiche del paziente, verificata la conformità di tutti i requisiti ed acquisita l'autocertificazione del proprietario/conduttore dell'animale (Allegato 3), accoglie la richiesta e compila la "scheda di accoglienza" dell'animale domestico (Allegato 1). Copia di tali schede vengono conservate nella documentazione del malato per tutta la durata del ricovero.
Tali schede cesseranno di valere qualora si modifichino le condizioni necessarie per l'ammissione dell'animale domestico, altrimenti la loro validità corrisponderà all'intera durata del ricovero.
L'autorizzazione per l'accesso dell'animale viene riportata sulla documentazione sanitaria (diario clinico assistenziale) del malato a partire dal 1 gennaio 2018.

5.4 Memorandum per gli utenti

Il "memorandum" (Allegato 2), ha la funzione di rendere informato il malato e i familiari sulle condizioni e sulle modalità dell'accesso dell'animale d'affezione affinché avvenga in condizioni di sicurezza.
Il memorandum viene consegnato al paziente nel caso il malato manifesti al personale il desiderio di ricevere la visita del proprio animale domestico.

5.5 Accesso dei cani-guida e dei cani di assistenza

E' consentito l'accesso in ospedale dei cani guida in accompagnamento ai non vedenti o ipovedenti, dei cani che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali ai sensi della normativa vigente.

6. Diagramma di flusso

	Attività \ Responsabilità	Accomp. dell'animale	Paziente	Medico di reparto	Infermiere
1	Richiesta di accesso animale d'affezione anche verbale				
2	Consegna memorandum				
3	Valutazione condizioni cliniche del paziente				
4	Compilazione autocertificazione				
5	Acquisizione di autocertificazione				
6	Verifica conformità				
7	Compilazione scheda di accoglienza				
8	Accesso				
9	Annotazione accesso in documentazione sanitaria del paziente				

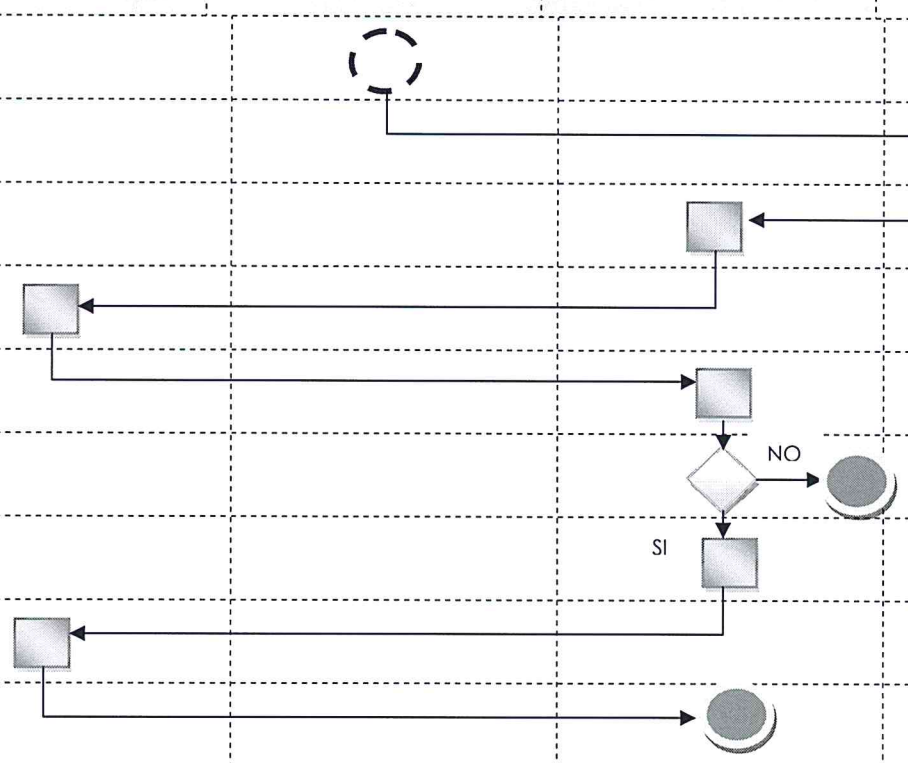

7. Indicatori di controllo

Non previsti

8. Documenti di riferimento e bibliografia

- L. n. 33/2009 Titolo VIII, relativo alla materia sanità pubblica veterinaria,
- L. n. 15 del 29 giugno 2016, Art. 114 disposizioni di carattere generale (Capo I) norme a tutela degli animali di affezione (Capo II) "i criteri per l'accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate".
- Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2 "Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo".
- Capo VI, criteri, demandando alle strutture sanitarie e sociosanitarie l'adozione delle disposizioni specifiche, in relazione alle caratteristiche dei singoli enti.

9. Allegati

MOD 01.REG01.194.DID03.51201 Scheda di accoglienza dell'animale domestico
MOD02.REG01.194.DID03.51201 Memorandum per gli utenti
MOD 03.REG01.194.DID03.51201 Autocertificazione del proprietario/conduttore dell'animale